

REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 12 NOVEMBRE 1982, N. 1586-U.

ABROGAZIONE OBBLIGO FORMAZIONE P.R.G. PER I COMUNI DELLA SARDEGNA.

L'Assessore agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che stabilisce l'obbligo alla formazione del piano regolatore generale per i Comuni compresi in appositi elenchi;

Visti i decreti n. 1955 del 17 dicembre 1970 e n. 230 dell'1 marzo 1972, adottati dall'Assessore dei Lavori Pubblici e Trasporti di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Personale e AA.GG. e con l'Assessore delle Finanze, Artigianato e Cooperazione, con i quali sono stati approvati gli elenchi dei Comuni obbligati alla formazione del piano regolatore generale;

Visto l'art. 13 della LR 7 gennaio 1977, n. 1;

Vista la LR 19 maggio 1981, n. 17;

Considerato che, in forza degli artt. 7 e 9 della LR 19 maggio 1981, n. 17, i programmi di fabbricazione devono considerare l'intero territorio comunale, possono prevedere vincoli su aree e beni determinati ed essere attuati mediante piani particolareggiati di esecuzione;

Considerato altresì che lo studio di disciplina delle zone «F» turistiche, previsto dall'art. 11 della LR 19 maggio 1981, n. 17, può essere adottato anche dai Comuni forniti di programma di fabbricazione;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra considerato, anche il programma di fabbricazione possa compiutamente disciplinare il territorio dei Comuni interessati da rilevanti insediamenti turistici ed industriali e di particolare pregio paesistico-ambientali e che pertanto vengano meno le ragioni sostanziali che avevano indotto ad obbligare alla formazione del P.R.G. i Comuni inclusi negli elenchi approvati con i due decreti sopra citati;

Ritenuto perciò opportuno e necessario procedere all'abrogazione, con effetto immediato, dell'obbligo sopra menzionato;

Considerato che numerosi Comuni, tra quelli obbligati con i citati provvedimenti, tra cui quelli capoluogo di provincia, sono già dotati di piano regolatore generale;

Considerato altresì che la suddetta abrogazione non impedisce ai Comuni che lo desiderino di dotarsi di piano regolatore generale;

Visto il parere formulato dalla Commissione Urbanistica Regionale nella seduta del 29 ottobre 1982.

Decreta

Art. 1

È abrogato, con effetto immediato, l'obbligo alla formazione del piano regolatore generale per i Comuni compresi negli elenchi approvati con i decreti dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Trasporti n. 1955 del 17 dicembre 1970 e n. 230 dell'1 marzo 1972, emanati di concerto con gli Assessori agli Enti Locali, Personale ed AA.GG. ed alle Finanze, Artigianato e Cooperazione.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.